

Regolamento per la definizione agevolata dei Tributi Locali

Approvato con delibera C.C.n.13 del 24/4/2007, modificato con delibera C.C.n.48 dell'1/10/2007.

Art. 1

“Ambito di applicazione”

- 1) Con il presente regolamento il Comune di Ragusa disciplina la definizione dei rapporti tributari in materia di:
 - Imposta Comunale sugli Immobili
 - Tassa per lo Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani
- 2) Possono formare oggetto della definizione agevolata i rapporti tributari pendenti per i quali non è stato emesso atto impositivo.
- 3) Sono esclusi dalla definizione agevolata gli atti impositivi (avvisi di liquidazioni ed accertamento), le controversie tributarie pendenti presso le Commissioni Tributarie e i carichi tributari iscritti a ruolo.
- 4) Non possono formare oggetto di definizione agevolata i rapporti tributari per i quali l'Ente è decaduto dal potere impositivo.

Art. 2

“Definizione agevolata dei rapporti tributari in materia di imposta comunale sugli immobili.”

- 1) I soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili in quanto proprietari di aree edificabili o titolari di diritti reali sulle stesse, che non hanno presentato la dichiarazione prevista dall'art.10, comma 4, del D.Lgs. n.504/1992 e non hanno versato l'imposta dovuta ed ai quali non sono stati notificati avvisi di accertamento in relazione a tali cespiti, possono definire la loro posizione per gli anni 2001/2002/2003/2004/2005/2006.
- 2) I soggetti proprietari o titolari di diritti reali sulle aree edificabili che hanno presentato la dichiarazione prevista dall'art.10, comma 4, del D.Lgs.n.504/92 con dati infedeli incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato la maggiore imposta dovuta ed ai quali non sono stati notificati avvisi di accertamento in relazione a tali cespiti, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità 2002/2003/2004/2005/2006.

Ai fini dell'individuazione delle aree che rivestono la caratteristica di edificabilità trova applicazione l'art.5, c.5, del D.Lgs.n.504/1992 come modificato dall'art.36, c.2, della legge n.248 del 4/8/2006 e l'art.5, c.6, dello stesso D.Lgs.n.504/1992.
- 3) I soggetti proprietari di immobili ovvero titolari di diritti reali su immobili che non risultano dichiarati in catasto ed i soggetti proprietari di immobili o titolari di diritti reali su immobili in relazione ai quali sussistono situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie e che non hanno presentato al catasto gli atti di aggiornamento ai sensi dell'art.1, comma 336, della legge n.311 del 30/12/2004, possono definire la loro posizione tributaria per le annualità di imposta 2001/2002/2003/2004/2005/2006.

ART.3

Istanza di definizione agevolata

- 1) Per fruire dell'agevolazione i soggetti di cui al precedente articolo devono presentare a questo Comune, a pena di decadenza, entro il 15/12/2007, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'ufficio Tributi con la quale si chiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, di tutte le annualità condonabili.
L'istanza deve contenere la liquidazione dell'imposta dovuta, l'indicazione delle somme versate a titolo di definizione agevolata e gli estremi del versamento effettuato la cui attestazione va allegata in originale all'istanza stessa.
- 2) Nell'ipotesi di definizione agevolata prevista ai punti 1) e 2) dell'art.2 l'istanza dovrà contenere, oltre le indicazioni sopra indicate, anche l'indicazione per ciascun cespite dei dati identificativi, del valore imponibile o del maggior valore imponibile, dell'imposta dovuta o della maggiore imposta dovuta. Inoltre deve essere indicata a pena di inammissibilità l'estensione dell'area edificabile, la zona territoriale di ubicazione, la destinazione d'uso consentita o, nel caso di edificabilità di fatto, la destinazione attribuita dal contribuente.
- 3) Nell'ipotesi di definizione di cui al punto 3) dell'art. 2, occorre, a pena di inammissibilità, che sia preventivamente prodotta la denuncia di accatastamento o la denuncia di variazione all'Agenzia del Territorio con l'indicazione della data cui far riferire la mancata denuncia di accatastamento o di aggiornamento dei dati catastali. Qualora l'atto di attribuzione o di variazione della rendita non contenga la data di mancata presentazione della variazione catastale o indichi tale data in maniera infedele non può essere applicata l'agevolazione prevista dal presente regolamento. Gli estremi della denuncia all'Agenzia del Territorio devono essere annotati nell'istanza di definizione agevolata. Nell'istanza di definizione inoltre devono essere indicati gli elementi identificativi degli immobili, la rendita catastale, l'imposta dovuta o la maggior imposta dovuta.
- 4) Per ogni annualità di imposta arretrata deve essere effettuato autonomo versamento.

Art. 4

“Definizione agevolata in materia per la Tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.”

- 1) I soggetti passivi della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani che non hanno presentato la denuncia prevista dell'art.70 commi 1 e 2 del D.Lgs. n.507/93 e non hanno versato la tassa dovuta ed ai quali non sono stati notificati gli avvisi di accertamento possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità 2001/2002/2003/2004/2005/2006.
- 2) I soggetti passivi della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani che hanno presentato la denuncia, citata al comma 1, con dati infedeli incidenti sull'ammontare della tassa e non hanno pagato la diversa maggior imposta ed ai quali non sono stati notificati avvisi di accertamento, possono definire le annualità 2002/2003/2004/2005/2006.
- 3) Per usufruire della definizione agevolata di cui ai commi 1 e 2, i soggetti interessati devono presentare al Comune, a pena di decadenza, entro il 15 dicembre 2007, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'ufficio tributi, con la quale si chiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, dei rapporti tributari relativi a tutte le annualità indicate ai commi 1 e 2.
- 4) L'istanza di definizione agevolata dovrà contenere l'indicazione dei dati relativi alle occupazioni o detenzioni non dichiarate o dichiarate in maniera infedele.

All'istanza di definizione agevolata va allegata planimetria da cui possa desumersi chiaramente l'estensione della superficie occupata. Le somme dovute a titolo della sola tassa (con addizionale ECA, MECA e tributo provinciale) con esclusione degli interessi e delle sanzioni, scaturenti dai dati contenuti nell'istanza di definizione agevolata, saranno iscritte a ruolo dal Comune in n. 2 rate.

Art. 5

“Perfezionamento – modalità di pagamento .”

- 1) La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento delle somme dovute a titolo di imposta con esclusione degli interessi e delle sanzioni mediante versamento da eseguirsi sui bollettini di c/c postale messi a disposizione dal Comune ad eccezione di quella per tassa per i rifiuti solidi urbani che si perfezionerà con il pagamento di quanto iscritto a ruolo dall'ufficio.
- 2) Nell'istanza di definizione agevolata dovrà essere indicata la somma dovuta, gli estremi del versamento effettuato con allegato il bollettino di versamento. Se l'importo complessivo dovuto a titolo di definizione agevolata, ad esclusione della tassa sullo smaltimento rifiuti solidi urbani, è superiore ad €. 1.500,00 per le persone fisiche, o ad €. 3.500,00 per le persone giuridiche, gli importi possono essere versati, a richiesta, in n.3 rate di pari importo scadenti il 15 dicembre 2007 (termine per la presentazione dell'istanza), il 15 gennaio 2008 e il 15 febbraio 2008. Le rate successive alla prima vanno maggiorate degli interessi legali nella misura del 2,5% annuo con maturazione giorno per giorno a decorrere dalla data della presentazione dell'istanza. In questa ipotesi la definizione agevolata si perfeziona con il pagamento complessivo delle rate comprensive degli interessi dovuti.
Nel caso di versamento rateizzato si dovrà indicare nell'istanza l'ammontare della prima rata, gli estremi del versamento con l'allegato bollettino di versamento in originale, il numero di rate successive con i relativi importi. I contribuenti che si avvalgono della rateazione dovranno inviare al Comune nota con l'indicazione della data di presentazione dell'istanza di definizione agevolata, con l'indicazione degli estremi del versamento eseguito per ciascuna rata successiva alla prima e con allegato i bollettini di versamenti in originale.
- 3) Senza il pagamento di quanto dovuto l'istanza per la definizione agevolata è priva di effetti.
- 4) L'istanza di definizione agevolata in ogni caso non è titolo di rimborso per somme già versate.

Art.6

“Controlli”

- 1) Il Comune provvede al controllo dei dati contenuti nell'istanza di definizione agevolata, degli importi versati rispetto a quelli dovuti a titolo di definizione agevolata.
- 2) Qualora il Comune rilevi la mancanza nell'istanza dei dati richiesti o il mancato versamento di quanto dovuto, la definizione sarà priva di efficacia.
- 3) Nel caso in cui si verifica un'insufficienza di versamento dovuta ad un mero errore di calcolo è consentita la regolarizzazione del pagamento nel termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dall'Ufficio a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento.

Nota Bene:

Negli avvisi pubblici al condono verrà esplicitato quanto segue:

A) Sono interessate dalle disposizioni previste dall'art.1, comma 336, della legge n.311/2004 le unità immobiliari

- Oggetto di interventi edilizi influenti sul classamento e sulla rendita catastale:

(gli interventi che di norma comportano l'obbligo di aggiornamento catastale sono :

- L'ampliamento delle unità immobiliari;
- La chiusura e trasformazione di un terrazzo in vano principale o accessorio;
- Frazionamento o fusione di unità immobiliari;
- Modifica della superficie delle unità immobiliari,
- Interventi di riqualificazione comportanti la realizzazione o l'integrazione dei servizi igienici;
- Variazioni interne alle unità immobiliari con redistribuzione e modificazione dei vani principali e/o accessori;
- Altri interventi significativi di riqualificazione delle unità immobiliari)

- Oggetto di interventi edilizi influenti sul classamento e sulla determinazione della rendita catastale delle unità stesse:

- mai dichiarate in catasto;
- variate nella destinazione d'uso;
- che hanno perso i requisiti della ruralità

B) Sono interessate dalla legge n.286 del 24/11/2006 gli immobili non dichiarati in catasto e che hanno perso i requisiti della ruralità.

C) Ai fini della definizione agevolata per le aree edificabili si considerano edificabili le seguenti aree:

- quelle che sono inserite nel piano regolatore generale approvato dal Consiglio Comunale indipendentemente dall'approvazione della Regione o dei piani attuativi come disposto dall'art.5, comma 5, come modificato dall'art.36, c.2, della legge n.248 del 4/8/2006.

- quelle aree che pur non edificatorie sono diventate tali nel caso di utilizzazione edificatoria da parte del possessore, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art.31, c.1, lettere c),d),e) della legge 5/8/1978 n.457 come disposto dal comma 6 dell'art.5 del D.lgs.504/92).

Per le aree edificabili bisognerà indicare i valori cui attenersi (stabilendo una percentuale per ciascuna annualità condonabile rispetto ai valori determinati nell'anno 2007).